

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/210/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea** 1

2002/211/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina** 7

2002/212/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla nomina del responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM)** 8

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 446/2002 della Commissione, del 12 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9

Regolamento (CE) n. 447/2002 della Commissione, del 12 marzo 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 11

Regolamento (CE) n. 448/2002 della Commissione, del 12 marzo 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 13

Regolamento (CE) n. 449/2002 della Commissione, del 12 marzo 2002, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 15



Commissione

2002/213/CECA:

- * **Decisione della Commissione, del 28 novembre 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di EKO Stahl GmbH ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3732]** 17

2002/214/CE:

- * **Raccomandazione della Commissione, del 12 marzo 2002, sui programmi di controllo coordinati riguardante l'alimentazione animale per l'anno 2002, in conformità alla direttiva 95/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 546]** 20

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 2002/40/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (GU L 19 del 22.1.2002)** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2002
relativa alla missione di polizia dell'Unione europea

(2002/210/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:

- (1) Il 18 febbraio 2002 il Consiglio ha annunciato la disponibilità dell'Unione europea a garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività della forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina.
- (2) In linea con gli obiettivi generali dell'allegato 11 dell'accordo di Dayton/Parigi, la missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) dovrebbe stabilire dispositivi di polizia sostenibili sotto l'autorità della Bosnia-Erzegovina conformemente alle migliori pratiche europee ed internazionali, migliorando in tal modo gli attuali standard della polizia della Bosnia-Erzegovina. L'EUPM, dotata della necessaria autorità di inquadramento, sostegno e controllo, dovrebbe conseguire i suoi obiettivi entro la fine del 2005.
- (3) Nelle conclusioni del 18 febbraio 2002 il Consiglio ha deciso inoltre che, al fine di garantire un seguito positivo della IPTF dell'ONU in Bosnia-Erzegovina, l'obiettivo dell'Unione dovrebbe consistere in un'impostazione ampia, con attività che abbraccino tutta la gamma di aspetti dello stato di diritto, compresi programmi di costruzione istituzionale ed attività di polizia che si sostengano e rafforzino a vicenda. L'EUPM, sostenuta dai programmi di costruzione istituzionale della Comunità nell'ambito del regolamento CARDS, dovrebbe contribuire all'attuazione globale della pace in Bosnia-Erzegovina e al conseguimento degli obiettivi della politica globale dell'Unione nella regione, in particolare del processo di stabilizzazione e associazione.
- (4) L'Unione dovrebbe continuare a operare in coordinamento con le Nazioni Unite e a consultare le organizzazioni pertinenti, in particolare la NATO e l'OSCE.
- (5) In seguito all'accettazione da parte del Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace, il 28 febbraio 2002, dell'offerta dell'Unione relativa all'EUPM, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato il 5 marzo 2002 la risoluzione 1936(2002) in cui si accoglie favorevolmente la disponibilità dell'Unione a garantire il proseguimento delle attività dell'IPTF.
- (6) Il 4 marzo 2002 le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno invitato l'Unione ad assumere la responsabilità del proseguimento della missione di polizia delle Nazioni Unite. A tale scopo sarà necessario concludere un accordo tra le autorità della Bosnia-Erzegovina e l'Unione.
- (7) Per preparare l'EUPM sarà necessario istituire un gruppo di pianificazione.
- (8) Il 18 febbraio 2002 il Consiglio si è dichiarato disposto a nominare il prossimo alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina quale rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina.
- (9) Il Comitato politico e di sicurezza dovrebbe esercitare un controllo politico sull'EUPM e darle una direzione strategica e dovrebbe essere informato periodicamente su tutti gli aspetti della missione, mediante tra l'altro briefing del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina e del capo missione/responsabile della polizia se necessario.
- (10) Poiché si riconoscono i validi contributi apportati da altri Stati dell'IPTF, gli Stati non appartenenti all'UE sono invitati a contribuire all'EUPM in Bosnia-Erzegovina. Sono invitati in primo luogo a contribuire all'EUPM gli Stati non appartenenti all'UE e membri della NATO e altri Stati candidati all'adesione all'Unione, nonché altri Stati non appartenenti all'UE e membri dell'OSCE, i quali attualmente forniscono personale all'IPTF.
- (11) Il 18 febbraio 2002 il Consiglio ha approvato il finanziamento dell'EUPM di cui all'allegato IV delle sue conclusioni.
- (12) L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea richiede l'indicazione di un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L'indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio comunitario esprime la volontà dell'autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nell'esercizio di bilancio rispettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 4

Articolo 1

Missione

1. L'Unione europea istituisce una missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) per assicurare il proseguimento delle attività della forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 1° gennaio 2003. Anteriormente a tale data e per preparare l'EUPM, sarà istituito, entro il 1° aprile 2002, un gruppo di pianificazione che resterà operativo fino al 31 dicembre 2002.

2. L'EUPM opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'allegato.

Articolo 2

Pianificazione

1. Il gruppo di pianificazione comprende un capo della missione di polizia/responsabile del gruppo di pianificazione e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità della missione.

2. Il segretario generale del Consiglio redige il concetto operativo (CONOPS) con l'assistenza del capo della missione di polizia/responsabile del gruppo di pianificazione. Il gruppo di pianificazione redige successivamente il piano operativo (OPLAN) e sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per attuare l'EUPM. Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

3. Il gruppo di pianificazione opera in stretta cooperazione con l'IPTF.

4. Dal 1° gennaio 2003 il capo della missione di polizia/responsabile del gruppo di pianificazione diventa capo missione/responsabile della polizia secondo quanto previsto all'articolo 4.

Articolo 3

Strutture

L'EUPM è strutturata in linea di principio nel modo seguente:

a) quartiere generale principale a Sarajevo, composto dal capo missione/responsabile della polizia e dal personale definito nell'OPLAN. Una parte del personale è costituita da un numero variabile di ufficiali di collegamento che lavorano con altre organizzazioni internazionali in loco. Lo spiegamento di tali ufficiali è attuato, se necessario, dal capo dell'EUPM;

b) un totale iniziale di 24 unità di controllo presso le varie strutture di polizia della Bosnia-Erzegovina al livello medio alto, quali le entità, i centri di pubblica sicurezza, le circoscrizioni, l'agenzia statale di protezione delle informazioni, i servizi nazionali di frontiera e nonché nel distretto di Brcko.

Capo missione/responsabile della polizia

1. Il Consiglio designa, su proposta del segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SP/AR), un capo missione/responsabile della polizia. Il capo missione/responsabile della polizia esercita il comando operativo dell'EUPM e assume la gestione quotidiana delle operazioni dell'EUPM.

2. Il capo missione/responsabile della polizia viene assunto su base contrattuale.

3. Ciascun funzionario di polizia resta pienamente subordinato all'autorità nazionale competente. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capo dell'EUPM.

4. Il capo missione/responsabile della polizia è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'Unione interessata.

Articolo 5

Personale

1. Il personale dell'EUPM è coerente per entità e competenze con gli obiettivi e la struttura di cui all'articolo 3 e con il mandato della missione figurante nell'allegato.

2. I funzionari di polizia sono distaccati dagli Stati membri. Il periodo minimo di distacco dovrebbe essere di un anno. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi ai funzionari di polizia da esso distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

3. L'EUPM assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale secondo necessità.

4. Gli Stati membri o le istituzioni della Comunità possono anche, all'occorrenza, distaccare il personale civile internazionale per almeno un anno. Ciascuno Stato membro o istituzione della Comunità sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

Articolo 6

Posizione del rappresentante speciale nella catena di comando unificata

La posizione nella catena di comando unificata del rappresentante speciale dell'Unione europea nominato da una separata azione comune del Consiglio, figura nell'articolo 7.

Articolo 7

Catena di comando

La struttura dell'EUPM, quale parte del più ampio seguito dato all'attuazione dello stato di diritto in Bosnia-Erzegovina, dispone di una catena di comando unificata dell'Unione, come un'operazione di gestione delle crisi.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dell'accordo Dayton/Parigi e dei suoi allegati:

- il rappresentante speciale dell'UE riferisce al Consiglio tramite l'SP/AR,
- il Comitato politico e di sicurezza esercita il controllo politico e la direzione strategica,
- il capo missione responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana,
- il capo missione responsabile della polizia riferisce all'SP/AR tramite il rappresentante speciale dell'UE,
- l'SP/AR fornisce consulenza al capo missione responsabile della polizia tramite il rappresentante speciale dell'UE.

Articolo 8

Partecipazione di paesi terzi

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il quadro istituzionale unico dell'Unione, i paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'UE e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'UE, che forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM purché sostengano i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia e/o del personale civile internazionale da essi distaccati inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina e contribuiscano adeguatamente ai costi operativi dell'EUPM.

2. I paesi terzi che forniscono un contributo significativo all'EUPM hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana delle operazioni degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

3. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di accordi ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1. I costi relativi all'attuazione della presente azione comune sono i seguenti:

- a) 14 milioni di EUR per le spese iniziali (compreso l'equipaggiamento e il gruppo di pianificazione) per il 2002, da finanziare attingendo al bilancio comunitario;
- b) fino a 38 milioni di EUR per i costi operativi nel periodo 2003-2005, ripartiti nel modo seguente:
 - i) fino a 17 milioni di EUR per indennità giornaliera, a seconda del tasso di cambio giornaliero, e 1 milione di EUR per spese di viaggio, che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, sono finanziate su base «costs lie where they

fall» (ciascuno si fa carico delle spese del proprio personale);

- ii) i rimanenti 20 milioni di EUR (11 milioni di EUR per i costi operativi, 4 milioni per il personale locale, 5 milioni per il personale civile internazionale) dovranno essere finanziati in comune attingendo al bilancio comunitario.

Il bilancio definitivo per il periodo 2003-2005 è deciso ogni anno dal Consiglio.

2. Qualora il finanziamento dei costi di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), sulla base del bilancio comunitario non sia sufficiente, il Consiglio decide, ai sensi delle disposizioni del trattato sull'Unione europea, come coprire eventuali scoperti residui, costituiti da spese ordinarie.

3. Per quanto riguarda la spesa finanziata attingendo al bilancio comunitario si applica quanto segue:

- a) la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità europea. Gli appalti sono avviati secondo le opportune procedure necessarie all'attuazione dell'EUPM, con particolare riguardo alle scadenze temporali e al fine di consentire ai cittadini dei paesi terzi di partecipare alle gare;
- b) il responsabile del gruppo di pianificazione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPM, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle unità.

Articolo 10

Azione comunitaria

1. Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende indirizzare la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune, se del caso, con le appropriate misure comunitarie.

2. Il Consiglio rileva altresì le necessità di adottare modalità di coordinamento sia a Bruxelles sia a Sarajevo.

Articolo 11

Status del personale dell'EUPM

1. Lo status del personale dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPM, è stabilito secondo la conformità della procedura di cui all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

2. Lo Stato o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un membro del personale è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

Articolo 12

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2005.

Articolo 13

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

ALLEGATO

MANDATO DELLA MISSIONE DELL'EUPM

Il presente documento delinea il mandato della EUPM volta a garantire il proseguimento delle attività dell'IPTF, quale parte del sostegno generale dell'Unione ai fini dell'attuazione dello stato di diritto in Bosnia-Erzegovina.

I. Livello politico/strategico

1. Il mandato della missione dell'EUPM comprende quanto segue:
2. L'EUPM, sostenuta dai programmi per la costruzione istituzionale della Commissione, dovrebbe mirare, nel contesto di un'impostazione più ampia ai fini dell'attuazione dello stato di diritto e in linea con gli obiettivi generali dell'allegato 11 dell'accordo di Dayton, a stabilire dispositivi di polizia sostenibili sotto l'autorità della Bosnia-Erzegovina conformemente alle migliori pratiche europee ed internazionali, elevando in tal modo gli attuali standard della polizia della Bosnia-Erzegovina. A tal fine la missione di proseguimento triennale EUPM dovrebbe disporre dell'autorità necessaria e concentrarsi sui seguenti obiettivi:
 - mantenere, attraverso la continuità con i risultati della missione IPTF, gli attuali livelli di competenza istituzionale e personale,
 - potenziare, mediante l'inquadramento, il sostegno e il controllo, le capacità gestionali ed operative della polizia; a tal fine, concentrarsi sulla delega di poteri e su principi di gestione orientata alla qualità, nonché sul miglioramento della capacità di pianificazione operativa basata sull'analisi,
 - rafforzare la professionalità ad alto livello nell'ambito dei ministeri, nonché a livello degli alti funzionari di polizia mediante funzioni di consulenza e di ispezione,
 - sorvegliare l'esercizio dell'appropriato controllo politico sulla polizia.
3. La missione non comprenderà poteri esecutivi né lo spiegamento di una componente armata.

II. Obiettivi a livello operativo

4. L'EUPM, dotata della necessaria autorità per inquadrare, sostenere e controllare e inserita in un approccio più ampio basato sullo stato di diritto, dovrebbe raggiungere gli obiettivi summenzionati entro la fine del 2005, assicurando che i servizi di polizia della Bosnia-Erzegovina:
 - agiscano in modo professionale e conformemente alle leggi e alle normative pertinenti,
 - siano indipendenti da interferenze politiche e guidati da personale apolitico, qualificato e responsabile,
 - siano in possesso dell'integrità, delle conoscenze e dei mezzi necessari per svolgere i loro compiti in modo trasparente ed obiettivo,
 - a livello ministeriale e di alti funzionari di polizia, adottino una cultura professionale basata su un sistema di gestione interna equo, trasparente e responsabile che comprenda l'esercizio di controlli interni e di procedure disciplinari del più alto livello,
 - garantiscano che le pratiche di gestione siano realizzate mediante politiche del personale eque ed imparziali in materia di assunzione, formazione, specializzazione, promozione e disciplina,
 - siano basati su una struttura trasparente che tenga conto della composizione multietnica della società e che sappia affrontare in modo soddisfacente le problematiche di genere,
 - gestiscano efficacemente il personale e le risorse nell'ambito di un quadro istituzionale accessibile ed appropriato,
 - standardizzino la registrazione dei dati ed i sistemi di analisi per facilitare gli scambi di informazioni per la pianificazione operativa e le indagini, al fine di promuovere un sistema di statistiche sulla criminalità esteso a tutta la Bosnia-Erzegovina,
 - sviluppino la cooperazione di polizia tra tutte le forze di polizia della Bosnia-Erzegovina, anche tra le entità e le circoscrizioni (istituzione di strutture di coordinamento, scambio di informazioni e creazione di un clima di fiducia),
 - svolgano le indagini penali relative a casi di corruzione indipendentemente dalle implicazioni politiche,
 - siano in grado di svolgere indagini e di contrastare tutta la gamma di attività criminali, compreso il crimine organizzato e il terrorismo, con una capacità a livello statale che partecipi efficacemente all'amministrazione della giustizia, cooperi strettamente con la pubblica accusa ed operi nell'ambito di un sistema di giustizia penale riformato,
 - sviluppino, in stretta cooperazione con la Forza di stabilizzazione (SFOR), uno scambio di informazioni specialistiche a sostegno della capacità a livello statale e delle altre autorità pertinenti,
 - abbiano la capacità di rispondere ai disordini pubblici conformemente alle moderne norme di polizia e senza faziosità politica o etnica,
 - avviino una cooperazione costruttiva con i servizi di polizia degli Stati confinanti (Stati appartenenti al processo di stabilizzazione e di associazione) e degli Stati membri dell'UE.

III. Metodologia

5. Occorre rilevare che l'efficacia dell'EUPM che persegue un approccio gestionale dipenderà direttamente dalla competenza del personale e dalla capacità di mantenere la continuità e la memoria istituzionale. A tal fine, si raccomanda vivamente di individuare personale qualificato che sia distaccato almeno per un anno.
 6. Al fine di raggiungere gli obiettivi summenzionati entro la fine del 2005, l'EUPM dovrebbe:
 - affiancare la polizia internazionale ai comandanti presso le varie entità, i centri di pubblica sicurezza (CPS), le circoscrizioni, il distretto di Brcko, l'agenzia statale di protezione delle informazioni e il servizio nazionale di frontiera a livello di medi ed alti funzionari della polizia della Bosnia-Erzegovina,
 - essere in grado di sollevare dall'incarico i funzionari inadempienti, mediante una raccomandazione del responsabile della polizia UE all'alto rappresentante,
 - coordinarsi con l'Ufficio dell'alto rappresentante a sostegno degli obiettivi generali della comunità internazionale nell'ambito dello stato di diritto, nonché con altre organizzazioni in seno alla comunità internazionale, ove necessario,
 - tenersi in collegamento con la SFOR su questioni di pubblica sicurezza ed offrirle sostegno in caso di emergenza.
-

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2002
relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina

(2002/211/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 febbraio 2002 il Consiglio ha manifestato la volontà di designare quale rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina il futuro alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina. In tal modo l'Unione europea intende trasmettere un chiaro messaggio che il futuro della Bosnia-Erzegovina risiede nella sua integrazione nelle strutture europee, basata sullo sviluppo del processo di stabilizzazione e associazione.
- (2) Il 28 febbraio 2002 il Comitato direttivo del «Peace Implementation Council» ha preso atto dell'intenzione dell'UE di nominare il futuro alto rappresentante come rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina.
- (3) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea ⁽¹⁾, che prevede all'articolo 6 che il Consiglio nomini un rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Lord Ashdown è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (EURS) in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

1. Il ruolo del rappresentante speciale dell'UE non pregiudica in alcun modo il mandato dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, né il suo ruolo di coordinamento delle attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall'accordo di pace di Dayton/Parigi e dalle successive conclusioni e dichiarazioni del «Peace Implementation Council».

2. Egli segue l'intera gamma di attività connesse allo stato di diritto e in tale contesto, secondo le necessità, fornisce consulenza al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) dell'UE e alla Commissione.

3. Nell'ambito delle sue competenze in senso lato, il rappresentante speciale è abilitato a dare direttive, se necessario, al responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea.

Articolo 3

Il rappresentante speciale dell'Unione europea presenta relazioni periodiche al Consiglio per il tramite del segretario generale/alto rappresentante.

Articolo 4

La presente azione comune entra in vigore il 3 giugno 2002.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2002
relativa alla nomina del responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea
(EUPM)

(2002/212/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/210/PESC, dell'11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 dell'azione comune 2002/210/PESC prevede che il Consiglio, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, nomina il responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea.
- (2) Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto la nomina del comandante di polizia Sven Christian FREDERIKSEN,

DECIDE:

Articolo 1

Il Signor Sven Christian FREDERIKSEN è nominato responsabile della polizia/capo della EUPM dal 1° gennaio 2003. Fino a tale data ha la qualifica di capo della missione di polizia/capo della cellula di pianificazione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 446/2002 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	184,8
	204	169,4
	212	169,4
	624	226,0
	999	187,4
0707 00 05	052	170,8
	068	109,7
	204	64,5
	220	196,3
0709 90 70	999	135,3
	052	137,1
	204	75,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	106,3
	052	58,5
	204	48,7
	212	47,3
	220	45,4
	600	63,2
	624	77,9
0805 50 10	999	56,8
	052	40,6
	600	54,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	47,5
	060	40,7
	388	110,6
	400	121,2
	404	96,5
	508	86,1
	512	91,1
	528	96,7
	720	120,1
	728	133,7
	999	99,6
0808 20 50	388	74,8
	400	115,6
	512	80,4
	528	75,7
	720	66,2
	999	82,5

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 447/2002 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2002****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2002 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 51.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelati	102,5	5	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	191,1	35	01
		198,4	31	02
		183,7	38	03
		272,4	8	04
		258,3	13	05
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	109,5	10	01
0207 14 70	Altre parti di polli, congelati	234,3	15	01
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelati	153,1	2	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	251,0	14	01
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	190,7	29	01
		195,7	27	02

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cina
- 04 Argentina
- 05 Cile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 448/2002 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2002****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 259/2002 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 18.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 12 marzo 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	19,79	6,41
1701 11 90 ⁽¹⁾	19,79	12,09
1701 12 10 ⁽¹⁾	19,79	6,22
1701 12 90 ⁽¹⁾	19,79	11,58
1701 91 00 ⁽²⁾	27,69	11,39
1701 99 10 ⁽²⁾	27,69	6,87
1701 99 90 ⁽²⁾	27,69	6,87
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 449/2002 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2002

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 marzo 2002 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° aprile 2002, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di

polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 2002, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

— 50 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito

— 200 tonnellate originarie della Namibia,

— 50 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di aprile 2002 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	17 416 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 223 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	11 600 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2002.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2001

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di EKO Stahl GmbH

[notificata con il numero C(2001) 3732]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/213/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con il protocollo 14,

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

dopo aver invitato ⁽²⁾ gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 5 ottobre 2000, la Germania ha notificato alla Commissione la sua intenzione di concedere un aiuto a favore di EKO Stahl GmbH (in appresso: EKO Stahl) in relazione ad un progetto di R & S.
- (2) Con lettera del 2 marzo 2001, la Commissione ha informato le autorità tedesche della propria decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA (in appresso: «codice degli aiuti alla siderurgia») riguardo all'aiuto in oggetto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.
- (4) La Germania ha comunicato le proprie osservazioni in merito all'avvio del procedimento con lettera del 27 aprile 2001. Il Regno Unito ha fatto pervenire le proprie

osservazioni in merito al procedimento con lettera del 5 luglio 2001. La Commissione, con lettera del 1° agosto 2001, le ha trasmesse alle autorità tedesche, le quali hanno comunicato i loro commenti con lettera del 23 agosto 2001.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (5) L'aiuto notificato in favore di EKO Stahl è volto a finanziare la partecipazione dell'impresa al progetto «Metodi e strumenti per creare, stabilizzare e valutare l'adattabilità permanente: personale e know-how» («Methoden und Instrumente zur Gestaltung, Stabilisierung und Bewertung dauerhafter Wandlungsfähigkeit, Schwerpunkt: Personal und Wissen»). Si tratta di un progetto comune, da realizzare insieme ad altri otto partner, prevalentemente attivi nel settore delle risorse umane e della tecnologia dell'informazione. I costi complessivi per EKO Stahl ammontano a 665 007 EUR, mentre l'aiuto notificato è pari a 399 004 EUR. L'intensità di aiuto è quindi del 60 %, di cui il 50 % per la ricerca industriale e il 10 % come maggiorazione regionale, dal momento che EKO Stahl ha sede in una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. I costi riguardano le spese di personale, viaggio e amministrazione. La durata del progetto va dal luglio 2000 al marzo 2003.
- (6) Il progetto globale viene definito come un progetto di ricerca sociologica, il cui obiettivo è mettere a punto metodi e strumenti per stabilizzare la capacità dei lavoratori di adattarsi in maniera permanente al cambiamento. Quella denominata «Personale e know-how» è la sezione del progetto in cui EKO Stahl apporterebbe maggiormente il suo diretto contributo e nella quale verrebbero sviluppati metodi e strumenti che consentano al personale e ai dirigenti di consolidare un determinato livello di adattabilità, che potranno quindi ulteriormente perfezionare.

⁽¹⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 166 del 9.6.2001, pag. 2.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

- (7) Le autorità tedesche hanno inoltre comunicato che il progetto EKO Stahl si articola in tre fasi, in conformità al calendario del progetto globale. La prima fase è quella della concezione, nella quale vengono stabiliti i metodi per valutare la capacità permanente di cambiamento del personale. La seconda coincide con lo sviluppo e consiste nell'adeguare gli strumenti, nel metterli a punto e sottoporli a test. La terza è la fase del controllo, destinata a divulgare ed applicare i risultati ottenuti.
- (8) Le autorità tedesche hanno sottolineato che l'effetto di incentivazione dell'aiuto è legato al fatto che EKO Stahl non è direttamente interessata al progetto di cui trattasi e in assenza dell'aiuto non parteciperebbe quindi alla sua realizzazione.
- (9) In occasione dell'avvio del procedimento, la Commissione ha espresso i suoi dubbi sul fatto che la partecipazione di EKO Stahl al progetto globale possa essere considerata come ricerca ai sensi della comunicazione della Commissione — Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽⁴⁾ (in appresso: disciplina R & S). In effetti, la Commissione nutreva dubbi sul fatto che EKO Stahl avrebbe effettivamente svolto un'attività di ricerca nell'ambito del progetto, poiché la sua partecipazione consiste apparentemente solo nel fungere da terreno di sperimentazione per le ricerche degli altri partecipanti.
- (10) La Commissione ha inoltre espresso perplessità circa la compatibilità dell'aiuto qualora il progetto di EKO-Stahl venisse valutato sulla base della disciplina R & S. Per quanto riguarda i compiti del personale di EKO Stahl nell'ambito del progetto, non sono state fornite informazioni precise che giustificano l'entità dell'aiuto nelle diverse fasi della ricerca. È apparsa dubbia anche la motivazione dell'effetto di incentivazione, in quanto essa lascia spazio all'interpretazione — ipotizzata inizialmente dalla Commissione — secondo la quale EKO Stahl non svolgerà direttamente alcuna attività di ricerca.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (11) Il Regno Unito ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto, sostenendo di condividere l'opinione espressa dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, secondo la quale un progetto quale quello considerato non può evidentemente essere classificato come R & S ai sensi della disciplina R & S.

IV. COMMENTI DELLA GERMANIA

- (12) Le autorità tedesche ribadiscono, sia nelle loro osservazioni in merito all'avvio del procedimento, sia nella risposta alle osservazioni del Regno Unito, che a loro avviso la partecipazione di EKO Stahl al progetto va considerata come ricerca ai sensi della disciplina R & S. Esse confermano inoltre la loro valutazione secondo la

quale il progetto globale riguarda la ricerca industriale, il che giustifica quindi la prevista intensità dell'aiuto. Le autorità tedesche sostengono inoltre che il progetto soddisfa i criteri di ammissibilità di cui alla decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)⁽⁵⁾ (in appresso «quinto programma quadro comunitario per la R & S»).

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (13) EKO Stahl GmbH è un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA. Gli aiuti in favore di tale impresa sono quindi soggetti al codice degli aiuti alla siderurgia, il quale contempla la possibilità di erogare aiuti a un'impresa siderurgica per attività di R & S. Ogni progetto di aiuto deve essere oggetto di notifica individuale e deve risultare compatibile con la disciplina R & S.
- (14) Nell'allegato I della disciplina R & S vengono definite le varie fasi di R & S e si specifica che la disciplina è destinata ad applicarsi a tutte le attività di ricerca e sviluppo direttamente connesse alla produzione finale e alla commercializzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi. Nella sezione 5 vengono fissate le intensità d'aiuto per le diverse fasi di R & S. Queste sono in genere comprese tra il 50 % per la ricerca industriale ed il 25 % per l'attività di sviluppo precompetitiva. Nella sezione 6 viene specificato che gli aiuti devono incentivare le imprese ad intraprendere attività di R & S supplementari, che si aggiungano a quelle da esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti e viene inoltre raccomandata una particolare cautela nel caso delle grandi imprese.
- (15) Le autorità tedesche sostengono che il progetto di EKO Stahl soddisfa i criteri attualmente applicabili ad un progetto di R & S comunitario. Di fatto, il quinto programma quadro comunitario per la R & S contempla un progetto che presenta analogie con il progetto globale al quale parteciperebbe EKO Stahl, e per il quale è stato recentemente pubblicato un bando di gara. Effettivamente la partecipazione di un'impresa industriale a questo progetto comunitario non è esclusa, essa dipende tuttavia dalla valutazione dell'attività di R & S che verrà svolta dall'impresa industriale considerata, così come per tutti gli altri candidati, siano essi istituti o università. Analogamente, nel caso in esame, l'aiuto a favore di EKO Stahl viene valutato sulla base del contributo alla ricerca apportato da tale impresa, così come avverrebbe qualora EKO Stahl realizzasse questo o un altro progetto da sola. Il fatto che l'impresa dichiari di partecipare ad un progetto comune insieme ad altri partner non la esime dall'obbligo di dimostrare che il suo contributo consiste in un'attività di ricerca.

⁽⁴⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

(16) Le autorità tedesche ribadiscono la loro opinione secondo la quale il progetto di EKO Stahl riguarda la ricerca industriale ai sensi della disciplina R & S. Esse non spiegano tuttavia in che cosa consista l'attività di ricerca di EKO Stahl. Le autorità tedesche si sono limitate ad affermare che l'impresa svolgerà significative attività di ricerca nel campo dei metodi e strumenti per creare, stabilizzare e valutare l'adattabilità permanente, senza tuttavia fornire alla Commissione informazioni concrete sul contributo attivo dell'impresa all'attività di ricerca di cui trattasi. Manca anche una definizione, o una descrizione dei compiti che dovranno essere svolti dall'impresa. I dubbi espressi dalla Commissione in occasione dell'avvio del procedimento, vale a dire che EKO Stahl serva esclusivamente da terreno di sperimentazione per le ricerche degli altri partecipanti al progetto non sono quindi stati fugati.

VI. CONCLUSIONE

(17) La Commissione giunge quindi alla conclusione che le attività di EKO Stahl in relazione alle quali è stato notificato un aiuto non riguardano la ricerca ai sensi della disciplina R & S. Di conseguenza, il progetto non può essere ammesso a beneficiare di aiuti in virtù della disciplina suddetta. Non è pertanto neppure necessario entrare nel merito delle altre questioni sollevate nel corso del procedimento, come la classificazione della ricerca e la determinazione delle intensità d'aiuto corrispondenti alle varie fasi, nonché l'effetto di incentivazione dell'aiuto. L'aiuto notificato dalla Germania in favore di EKO Stahl è di conseguenza incompatibile con

il codice degli aiuti alla siderurgia, con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di EKO Stahl GmbH, per un importo di 399 004 EUR, è incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2002****sui programmi di controllo coordinati riguardante l'alimentazione animale per l'anno 2002, in conformità alla direttiva 95/53/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2002) 546]*

(2002/214/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La relazione globale sulle attività di controllo realizzate nel settore dell'alimentazione animale, basata sulle informazioni fornite dagli Stati membri relative all'attuazione dei programmi di controllo per il 2000, non consente di trarre conclusioni definitive, sebbene alcune tematiche siano state individuate quali oggetto di un programma coordinato da realizzare nel 2002. In particolare si fa riferimento alla necessità di controllare la sicurezza dei prodotti alimentari in relazione alla contaminazione dei mangimi.
- (2) Gli ispettorati degli Stati membri hanno individuato in microelementi e in mangimi minerali un rischio più elevato di contaminazione da diossina.
- (3) Gli ispettorati degli Stati membri hanno individuato in microelementi e in mangimi minerali un rischio più elevato di contaminazione da metalli pesanti, quali piombo, cadmio, arsenico e mercurio.
- (4) La contaminazione da micotossine nei mangimi, in particolare da aflatossina B1, deossinivalenolo (DON), zearalenone (ZEA) e ocratossina A (OTA), richiede una particolare attenzione, dati gli sviluppi legislativi in materia di sostanze contaminanti nell'alimentazione.
- (5) Tali aspetti dovrebbero pertanto essere oggetto di ispezioni coordinate nel 2002.
- (6) Per assicurarsi che la catena alimentare non sia contaminata da agenti di encefalopatie spongiformi trasmissibili sono necessari controlli efficaci. Gli Stati membri sono pertanto invitati a dare priorità alle ispezioni destinate a verificare l'osservanza delle limitazioni stabilite per l'impiego di materie di origine animale nei mangimi.
- (7) Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente dei mangimi,

RACCOMANDA:

1. Gli Stati membri dovrebbero attuare, nel 2002, un programma coordinato di controllo al fine di controllare la frequenza e le concentrazioni delle sostanze contaminanti a norma dell'allegato I.
2. Nel riferire circa i risultati dei programmi di controllo, i dati relativi ai prodotti in questione dovrebbero essere presentati specificando il quantitativo corrispondente alla produzione nazionale e quello corrispondente all'importazione da paesi terzi, nella forma indicata nell'allegato II.
3. I dati sulla produzione e l'importazione dovrebbero essere indicati anche se non si è proceduto a un prelievo e all'analisi di campioni. Qualora venga effettuata un'analisi in laboratorio, dovrebbero essere specificate la metodologia utilizzata nonché la specificità e la sensibilità delle analisi. Dovrebbero infine essere indicati i criteri utilizzati per determinare se i risultati delle analisi sono conformi alle norme.

⁽¹⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli da 3 a 13 e dall'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati membri dovrebbero effettuare nel corso del 2002 un programma coordinato di controllo per determinare l'effettivo rispetto di tutte le limitazioni relative alla produzione e alla somministrazione di mangimi di origine animale. I risultati di tale programma di controllo dovrebbero essere comunicati alla Commissione nella forma indicata nell'allegato III.
5. Gli Stati membri dovrebbero inserire i risultati dei programmi coordinati di controllo in un capitolo specifico della relazione sulle attività annuali di controllo, da presentare prima del 1° aprile 2003, secondo le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Il programma coordinato di controllo dovrebbe riguardare le seguenti sostanze contaminanti:
 - a) Diossine (PCDD/F);
 - b) piombo, cadmio, arsenico e mercurio;
 - c) Micotossine (aflatossina, deossinivalenolo, ocratossina A, zearalenone).
2. Esso dovrebbe riguardare la frequenza e la concentrazione delle sostanze contaminanti di cui al punto 1 nei seguenti prodotti utilizzati nell'alimentazione animale:
 - a) microelementi, in particolare ossido di zinco, ossido di rame, manganese, solfato di zinco;
 - b) minerali, in particolare ossido di magnesio e fosfati;
 - c) materie prime;
 - d) mangimi composti (monitoraggio mediante campionamento casuale).

ALLEGATO II

Dati relativi a ciascun prodotto specifico esaminato nell'ambito del programma coordinato di controllo

Prodotto specifico	Produzione nazionale (tonnellate) (se disponibile)	Numero di lotti controllati	Importazione da paesi terzi (tonnellate) (se disponibile)	Numero di lotti controllati

ALLEGATO III

Sintesi dei controlli relativi alle restrizioni nella somministrazione di mangimi di origine animale

Prodotto specifico	Suddivisione dei controlli eseguiti	Suddivisione delle violazioni che non richiedono analisi di laboratorio	Numero di campioni prelevati e analizzati	Numero di campioni ritenuti non conformi
	Importazioni Stoccaggio Produzione (ossia, impianti lavorazione scarti) Fabbriche di mangimi Allevamenti di ruminanti Allevamenti di non ruminanti			

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2002/40/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 19 del 22 gennaio 2002)

Nel sommario e nel titolo della decisione di pagina 32, nonché nella formula finale di pagina 33:

anziché: «6 dicembre 2001»,

leggi: «10 dicembre 2001».

A pagina 33, firma del presidente:

anziché: «I. DURANT»,

leggi: «F.-X. DE DONNEA».
